

Corte di cassazione, Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946 (ord.)

Pres. Cristiano, Rel. Vella

*Ai fini della concessione dell'esdebitazione, una volta che il debitore sia stato ritenuto meritevole per l'esclusione di ragioni ostative riconducibili all'art. 142, comma 1, l. fall., ed una volta escluso che la misura del soddisfacimento parziale di cui all'art. 142, comma 2, l. fall. sia tale da coincidere di fatto con l'assenza di soddisfacimento, la valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa la destinazione di risorse al pagamento di crediti prededucibili – dovrebbe impedire che il debitore resti escluso dal beneficio per ragioni di ordine meramente quantitativo.*

(Omissis). Svolgimento del processo

1. – Dagli atti di causa risulta che in data 16.12.2013 il Tribunale di Cremona dichiarò il fallimento di A.A., quale titolare dell'impresa individuale Monicos; la procedura fu chiusa con decreto del 17.12.2019 e il fallito, con ricorso del 17.9.2020, chiese di essere ammesso al beneficio della esdebitazione.

1.1. – Il curatore fallimentare espresse parere favorevole.

1.2. – Con decreto del 5.3.2021 il Tribunale di Cremona rigettò la domanda, dando atto della insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 142, comma 1, nn. 3, 4 e 5, l. fall., ma valorizzando il fatto che l'attivo realizzato e distribuito, pari a euro 10.000,00, aveva consentito il pagamento dei soli creditori privilegiati, con una percentuale di soddisfo "irrisoria" (0,6%).

1.3. – A.A. propose reclamo contro il provvedimento, invocando un'interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice dell'art. 142 l. fall. (salva la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma), tenuto conto che: i) nella lettera della legge non si rinviene alcun riferimento all'entità della soddisfazione percentuale e alla valutazione della sua esiguità; ii) nemmeno la legge-delega prevede il vaglio della soddisfazione parziale, con conseguente ammissione al beneficio quale che sia la percentuale di soddisfazione dei creditori, la cui misura integra un parametro estraneo alla volontà del debitore, dal momento che il minor realizzo dell'attivo fallimentare dipende dal sistema falcidiante delle vendite e delle transazioni; iii) gli artt. 278 e ss. CCII sono allineati al principio unionale (racc. 2014/135/UE) sul diritto dell'imprenditore di ottenere la esdebitazione senza alcun vaglio in ordine alla soddisfazione dei creditori e senza valutazione giudiziale dopo tre anni dall'inizio della procedura.

1.4. – La Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza del 12/7/2021, ha rigettato il reclamo, osservando che: i) ai fini dell'esdebitazione è sufficiente il pagamento di una parte dei crediti ammessi al passivo, mentre è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione comparativa tra quanto pagato e quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. Un., 24215/2011; Cass. 16620/2016, 17386/2015,

9767/2012), occorrendo verificare che la soddisfazione non sia irragionevole, tenuto conto dell'importo globale dello stato passivo e del numero dei creditori complessivamente ammessi; ii) l'invocato vaglio di costituzionalità non poteva effettuarsi assumendo quale *tertium comparationis* gli artt. 278 e segg. del Codice della Crisi, non ancora entrato in vigore; iii) la Corte costituzionale, peraltro, con l'ord. n. 49 del 2012, proprio con riguardo all'istituto dell'esdebitazione, aveva già ritenuto insindacabile il criterio cronologico discriminante dell'applicazione di diverse discipline normative (se non affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento) poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche; iv) la valutazione dei requisiti di cui all'art. 142 l. fall. era stata correttamente compiuta dal primo giudice, perché i crediti privilegiati ammessi al passivo ammontavano a euro 468.738,00 e quelli chirografari a euro 152.372,00 e, rispetto all'attivo realizzato di euro 10.000,00, era stato ripartito in favore dei soli creditori privilegiati un importo di euro 2.719,10, pari ad appena lo 0,6% dei loro crediti; v) il reclamo non censurava in modo specifico l'apprezzamento discrezionale compiuto dal Tribunale circa l'irrisorietà dei crediti soddisfatti rispetto a quelli insinuati; vi) la circostanza che la percentuale di soddisfacimento dei crediti fosse dovuta al minore realizzo conseguito durante le operazioni di liquidazione, che conducono alla "svendita dei beni" e ad "un grave detrimento dell'attivo", era, con evidenza, insita nel possibile esito della procedura fallimentare e non poteva essere valorizzata al fine di svilire il requisito oggettivo previsto dalla norma.

2. – A.A. propone ricorso, affidato a dieci motivi e illustrato da memoria, per la cassazione della pronuncia. L'Inps resiste con controricorso, mentre i restanti intimati non svolgono difese.

#### Motivi della decisione

2.1. – Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 142, comma 2, 52 e 111 l. fall., sul rilievo che l'art. 52 l. fall. attrae nel concorso formale tutti i crediti, anche quelli prededucibili *ex art.* 111 l. fall., sicché, per coerenza semantica ed interpretativa, la locuzione "creditori concorsuali" di cui all'art. 142 l. fall. dovrebbe includere anche questi ultimi, la cui soddisfazione rileverebbe perciò anche ai fini dell'esdebitazione e, nel caso in esame, andrebbe considerato anche il loro pagamento integrale.

2.2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 142, comma 2, l. fall. nella sua formulazione letterale, per cui "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", senza alcun riferimento al "*quantum*" della soddisfazione, sicché, salva la ipotesi di totale insoddisfazione, il fallito "è ammesso" al beneficio laddove non sussistano le cause ostative previste dalla norma.

2.3. – Il terzo mezzo deduce che sarebbe ragionevole e costituzionalmente legittimo che i diritti soggettivi primari di coloro i cui fallimenti siano stati chiusi dopo

la pubblicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) possano ricevere la tutela accordata dalla novella; segnala inoltre l'erroneità del richiamo del giudice del merito all'ordinanza della Corte Costituzionale 7 marzo 2012 n. 49 (che, nell'escludere l'incostituzionalità delle norme sull'esdebitazione applicabili, *ratione temporis*, a un fallimento dichiarato nel 2003 rispetto a quelle promulgate con i D.Lgs. di riforma del 2006-2007, ha sottolineato "l'esigenza di compiere, al fine della concessione del beneficio, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva meritevolezza del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione del detto limite temporale"), trattandosi di precedente inidoneo a sorreggere un giudizio di manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità proposte (motivi nono e decimo) alla luce delle norme introdotte dal CCII.

2.4. – Il quarto motivo denuncia l'assoluta obliterazione del dovere di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 142, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 2, 3, 41, 42, 76, 10, 117 Cost., e al principio di ragionevolezza, essendosi da tempo questa Corte fatta "paladino" di tale canone ermeneutico, che impone al giudice di applicare la legge in modo da dare concreta attuazione ai principi della Carta (v. Cass. nn. 21020, 19461, 19259, 16279, 15261, 14453 del 2021) o, in alternativa, di sollevare la questione di costituzionalità (Cass. Sez. Un., 15177/2021) e, pertanto, di scegliere, in presenza di una pluralità di interpretazioni possibili di una norma, quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre (Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 58; cfr. Corte Cost. 14 novembre 2003 n. 198, richiamata da Cass. 15083/2015).

2.5. – Il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 142, comma 2, l. fall., in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto ai principi di cui alla legge n. 80 del 2005, che si proponeva di "13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti", senza alcun vaglio della soddisfazione parziale e solo al ricorrere dei requisiti di meritevolezza poi recepiti dal legislatore delegato, il quale ha poi inserito come "condizione preclusiva dell'esdebitazione la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali" (v. Rel. Gov. al D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) richiamando non meglio precisati "spunti" della legge-delega militanti in tal senso e al dichiarato obbiettivo di incentivare condotte virtuose, cui però la misura non sarebbe in grado di rispondere, dal momento che l'ammissione al beneficio verrebbe a dipendere da fattori del tutto estranei alla volontà e all'agire del fallito.

2.6. – Il sesto mezzo denuncia la violazione degli articoli 10 e 117 Cost., con riferimento alla Raccomandazione 12 marzo 2014 n. 2014/135/UE, che erroneamente la

Corte d'Appello avrebbe ritenuto "priva di efficacia vincolante", in contrasto con le norme menzionate e con i principi euro-unitari (Corte Cost. 21 aprile 2021 n. 76; Cass., 19841/2021).

2.7. – Il settimo mezzo lamenta la violazione dell'art. 142, comma 2, l. fall., in relazione agli articoli 10 e 117 Cost., sul rilievo che il giudice, nella propria attività ermeneutica, deve individuare l'interpretazione che consenta di comporre l'eventuale contrasto fra la norma e i principi costituzionali e comunitari sottesi alle norme richiamate (Cass. 2453/2021), tra i quali quello sancito dalla Racc. 2014/135/UE cit. e recepito dal CCII: basterebbe allora, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, dare letterale applicazione all'art. 142 l. fall. considerando irrilevante la percentuale di pagamento dei crediti.

2.8. – L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 142, comma 2, l. fall., in relazione agli articoli 2, 3, 41, 42 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di tutela del mercato e della concorrenza, rammentando che si è al cospetto di diritti della persona, prima ancora che patrimoniali, quali segnatamente: i) lo svolgimento della personalità, che non può essere ostacolato da una condanna a vita dell'imprenditore onesto causata dalla pochezza dell'attivo, laddove l'art. 2 Cost. valorizza la possibilità di "sviluppo, anche evolutivo", della persona, in ogni ambito della propria vita (Cass. 15160/2021) e "dopo aver affermato la centralità della tutela della persona nell'ordinamento giuridico nazionale, amplia il novero dei diritti della personalità a quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un pieno ed integrale sviluppo della persona" (Cass. 4477/2021); ii) la parità di trattamento (art. 3 Cost.), essendo macroscopicamente iniquo che, a parità di condizioni, il debitore onesto già fallito non possa avere una seconda possibilità, a differenza di quello che fallirà dopo l'entrata in vigore del CCII; iii) la tutela della concorrenza e del mercato, che non vede di buon occhio la esclusione di possibili *competitors*; iv) la libertà di iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), che deve essere garantita a chiunque e non già preclusa, per mere ragioni cronologiche, al soggetto comunque onesto, comunque virtuoso, che però si trovi penalizzato dalla esiguità dell'attivo realizzato; v) la tutela della proprietà (art. 42 Cost.), perché solo grazie alla esdebitazione il fallito potrà fruire di tale diritto costituzionalmente protetto; vi) il principio di ragionevolezza, perché le conclusioni della corte distrettuale, se rapportate alla funzione premiante e incentivante dell'istituto, sarebbero davvero incomprensibili.

2.9. – Il nono mezzo denuncia la violazione dell'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953 n. 87, dell'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, degli artt. 3, 2, 41, 42 Cost. (la scelta di diritto intertemporale essendo scrutinabile come ogni altra norma, laddove incida su diritti della personalità), degli artt. 10, 117 Cost. (nella parte in cui impongono l'adeguamento ai principi comunitari, in quanto sin dal 2014 l'Unione ha perseguito gli obbiettivi di *discharge*, *second chance* e *fresh start* attraverso l'automaticità dell'esdebitazione), del principio di ragionevolezza (trattandosi di disparità

macroscopicamente inaccettabile e irragionevole), con riferimento agli artt. 389 e 390 CCII, nella parte in cui non contemplano gli artt. 279 comma 1, 280 e 281 CCII: la relativa questione di costituzionalità sarebbe rilevante (poiché se accolta consentirebbe l'esdebitazione) e non manifestamente infondata.

2.10. – Il decimo mezzo lamenta, analogamente, la violazione dell'art. 23, legge cost. 87/1953, dell'art. 1, legge cost. 1/1948, degli artt. 76, 3, 2, 41, 42, 10, 117 Cost. e dei principi di ragionevolezza, tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento all'art. 142 l. fall., il quale andrebbe conformato a Costituzione non consentendo alcun apprezzamento del giudice su questioni diverse dalle condotte soggettive che la condotta mira disincentivare, e dichiarando irrilevante la soddisfazione parziale dei creditori, o la sua misura. Tutto ciò si fonderebbe su valori protetti dalla Carta, rispetto ai quali la sensibilità attuale è ben diversa rispetto a quella al 2006 e al 2012; sarebbe altresì mutato, rispetto al 2006 (data di introduzione dell'istituto dell'esdebitazione nel nostro ordinamento) e al 2012 (data del citato intervento della Consulta), il valore attribuito alla esdebitazione e al diritto a una seconda possibilità, oggi ritenuto spettante a chiunque, senza discrezionalità del giudice, in quanto intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità. La violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega discenderebbe dall'autonoma introduzione del presupposto oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei creditori, in assenza di previsioni in tal senso da parte del legislatore delegante e in disarmonia con l'obiettivo incentivante dell'istituto.

3. – Il ricorso merita, complessivamente, accoglimento.

3.1. – Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente Inps.

Il ricorso non afferisce alla valutazione del materiale probatorio: il ricorrente chiede l'affermazione di un principio di diritto sulla corretta interpretazione del requisito della soddisfazione, almeno in parte, dei creditori concorsuali di cui al secondo comma dell'art. 142 l. fall., invocandone una definizione della portata ed uno scrutinio di legittimità costituzionale.

Per le stesse ragioni non ricorre l'ulteriore profilo di inammissibilità asseritamente derivante dalla omessa censura della *ratio decidendi* circa la irrisorietà della soddisfazione dei crediti concorsuali.

Con l'ampio sviluppo dei dieci motivi sopra richiamati, il ricorrente invoca una interpretazione sostanzialmente letterale, o comunque costituzionalmente orientata e conforme ai principi unionali, dell'art. 142, comma 2, l. fall., in modo da evitare la grave disparità di trattamento prospettata fra i soggetti dichiarati falliti, ritenuta lesiva dei diritti della persona; ovvero, in subordine, la sottoposizione della norma al vaglio di costituzionalità, per questioni che si adducono come mai affrontate né dal Giudice di legittimità, né dallo stesso Giudice delle leggi.

4. – La questione posta con il primo motivo riguarda la possibilità di includere o meno i creditori prededucibili fra i creditori concorsuali, ai fini della verifica della

(almeno) parziale soddisfazione del ceto creditorio, poiché, in caso positivo, potrebbe essere rivisitato il giudizio di irrisorietà espresso dai giudici di merito sulla percentuale di soddisfazione dei creditori.

Secondo il ricorrente, anche i creditori ammessi in prededuzione rientrano tra i creditori concorsuali, la cui soddisfazione va considerata ai fini dell'art. 142 l. fall., in quanto anche i relativi crediti sono valutati e soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare (art. 52, comma 2, l. fall.).

4.1. – Non v'è dubbio che, con la riforma del 2006, il secondo comma dell'art. 52 l. fall. è stato integrato per chiarire, in uno al nuovo art. 111-*bis* l. fall., che anche i crediti prededucibili devono essere trattati "con le modalità di cui al Capo V", e sono perciò soggetti al concorso formale; tuttavia è anche contemplata l'esplicita "esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25", tra i quali rientrano sicuramente le spese di procedura e il compenso al curatore fallimentare.

4.2. – Va anche considerato che l'art. 23, par. 2, lett. e) della "Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e l'efficienza delle procedure concorsuali" (cd. direttiva *Insolvency*) consente agli Stati membri di negare o limitare l'esdebitazione, ovvero prevedere tempi più lunghi, in circostanze ben definite, ivi compreso il caso in cui "non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione", assimilabile all'ipotesi di insufficienza dell'attivo a coprire i costi prededucibili.

Tuttavia, stante anche la discrezionalità lasciata sul punto agli Stati membri, l'indizio non è conducente, poiché sta semplicemente ad indicare che attualmente il legislatore unionale ammette che l'esdebitazione sia esclusa, tra l'altro, quando nemmeno i costi della procedura sono stati soddisfatti.

4.3. – Non risulta nemmeno decisivo, in senso favorevole alla tesi del ricorrente, che i crediti prededucibili non rientrino espressamente tra le categorie di debiti esclusi dall'esdebitazione nel terzo comma dell'art. 142 l. fall. (categorie rimaste invariate nel corrispondente art. 278, comma 6, CCII).

Appare invece dirimente, in direzione contraria, l'espresso ed inequivocabile riferimento che l'art. 142 l. fall. fa – tanto nel primo quanto nel secondo comma – proprio e solo ai "creditori concorsuali", categoria ampiamente nota e tradizionalmente ricondotta ai creditori anteriori all'apertura del fallimento (cfr. Cass. 16263/2020, in motivazione), dunque ben distinta da quella dei "creditori prededucibili" (similmente, l'art. 281 CCII fa riferimento ai "debiti concorsuali" non soddisfatti).

Si potrebbe al più discutere dei crediti prededucibili sorti ante procedura (ad esempio in correlazione ad una precedente procedura concordataria avvinta a quella

fallimentare dal vincolo della “*consecutio*”), ma l’aspetto non è stato allegato in questa sede né risulta oggetto del *thema decidendum* in sede di merito.

4.4. – Nondimeno, poiché è innegabile che l’attivo fallimentare viene destinato anche (ed anzi prioritariamente) a far fronte ai costi della procedura fallimentare, l’incidenza dei crediti prededucibili può ben essere “recuperata” sotto il profilo della misura della soddisfazione che ne residua in favore dei creditori concorsuali; che è il tema affrontato precipuamente con il secondo motivo e arricchito delle argomentazioni addotte nei restanti otto.

5. – Occorre allora richiamare brevemente il consolidato indirizzo nomofilattico in base al quale il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l. fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il *favor* per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. Un., 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016).

5.1. – Si è poi ulteriormente precisato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142, comma 2, l. fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che (come del reso recita espressamente la norma) i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto – al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e generica, di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche – siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024).

5.2. – Va subito sottolineato che tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “*favor debitoris*” che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il “*favor*” per l’omologo istituto unionale del *discharge of debts* di cui al Tit. III della citata direttiva *Insolvency* (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” dalle “condizioni per l’esdebitazione” di cui all’art. 280 CCII).

Già nella Rel. al D.Lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che “l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie”, in linea con l’istituto del c.d. *discharge* previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. *fresh start* ed eliminare il fenomeno delle attività “sommerse”.

5.3. – Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della *ratio* ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura “affatto irrisoria” dev’essere riscontrata solo ove il concreto “soddisfacimento” non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, però “tenuto conto di tutte le risultanze della procedura” (Cass. 15246/2022).

6. – Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non debba (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori.

E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 l. fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (“neppure in parte”, laddove per “parte” in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; tanto che proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020).

Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione “matematica”, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel “*favor*” esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata.

6.1. – Non è un caso che l’art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all’imprenditore-persona fisica l’accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale *discharge of debts*, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l’esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell’art. 142 l. fall.), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto “dell’equo interesse dei creditori” (laddove l’aggiunta dell’aggettivo “equo” è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore).

6.2. – In questa prospettiva pare allora non solo giusto, ma anche coerente con la logica della concorsualità, che il requisito della “soddisfazione almeno in parte” – sinora inteso ricorrendo al concetto di “irrisorietà” – debba tener conto anche dell’incidenza, sull’attivo, dei costi prededucibili; i quali, nel caso di specie, hanno assorbito più di 2/3 dell’attivo liquidato, erodendo la più gran parte delle risorse



destinate ai creditori concorsuali (euro 7.303,47 su un attivo liquidato di euro 10.000,00) e rendendo disponibile per questi ultimi un residuo di soli euro 2.696,53 (con evidente eterogenesi dei fini rispetto al senso dell'apertura di una procedura concorsuale).

6.3. – Ovviamente, a fronte di costi di procedura più bassi la soddisfazione dei creditori concorsuali sarebbe stata maggiore, ma del resto la liquidazione dei crediti prededucibili (come ad esempio il compenso al curatore fallimentare) avviene per lo più sulla base di parametri normativi ed è rimessa all'apprezzamento del Tribunale, senza che sia assicurata una proporzionalità lineare, sicché all'aumentare dell'attivo è probabile che i costi incidano meno pesantemente sulla soddisfazione dei suddetti creditori.

6.4. – E tuttavia, per quanto detto sopra, il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l. fall. (sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della "recidiva"), che ospita il cd. "requisito soggettivo", sicuramente essenziale e preminente nella *ratio* dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il "requisito oggettivo" in disamina).

6.5. – Con ciò si vuol dire che, tra "tutte le risultanze della procedura" di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest'ultima indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali – nel caso in esame indubbiamente bassissima, pari allo 0,6% del credito privilegiato – anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma.

Nel caso di specie, poi, l'esigua entità dell'attivo liquidato si combina con un numero contenuto di creditori (in totale diciassette, di cui nove privilegiati, per complessivi euro 468.738,00, e otto chirografari, per complessivi euro 152.372,00) a testimonianza di una insolvenza che, sebbene non certo irrilevante, non dovrebbe aver destato eccessivo "allarme sociale".

Occorre insomma guardare, nella valutazione del cd. requisito "oggettivo", all'intero contesto della procedura; contesto che, nel caso in esame, registra la presenza di un imprenditore individuale che ha messo a disposizione dei (pochi) creditori

concorsuali tutto il proprio patrimonio, la cui liquidazione, già di per sé risultata esigua, è stata quasi interamente assorbita dai costi prededucibili, con il risultato che due soli creditori privilegiati hanno potuto ricevere una minimale soddisfazione.

6.6. – Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l'attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell'attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023).

6.7. – Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico.

Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, per l'esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (“*nummo uno*”) da finire per coincidere, di fatto, con l'ipotesi più radicale dell'assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l'unica *expressis verbis* contemplata dall'art. 142, comma 2, 1. fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell'esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

7. – Il provvedimento impugnato va quindi cassato con rinvio, affinché la corte territoriale, in diversa composizione, e alla luce degli aspetti sopra evidenziati, svolga in modo più approfondito l'analisi circa il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, per come interpretabile in senso costituzionalmente e unionalmente orientato. (*Omissis*).

## ESDEBITAZIONE E SODDISFAZIONE DEI CREDITORI IN OTTICA DI FAVOR DEBITORIS

ANGELO CASTAGNOLA

*Professore ordinario nell'Università di Milano*

1. – La decisione qui annotata<sup>1</sup> è significativa perché è espressione della tendenza che l'istituto dell'esdebitazione sta seguendo negli ultimi anni in Italia ed in Europa, e – pur riferendosi ad un principio che non è più presente nel codice della crisi e dell'insolvenza, ma lo era nella disciplina

---

<sup>1</sup> Cui può aggiungersi la di poco successiva Cass., 24 ottobre 2024, n. 27562, in *dejure.it*.

dell'esdebitazione così come introdotta nel nostro ordinamento nella passata legge fallimentare – assume ancora un notevole rilievo concreto per la decisione di tutti i casi nei quali la concessione dell'esdebitazione è stata rifiutata sotto la legge previgente con provvedimento poi impugnato, e giudizio ancora pendente.

Come è noto, quando – nell'ormai lontano 2006 – la riforma organica delle procedure concorsuali introdusse per la prima volta l'istituto inedito dell'esdebitazione in un ordinamento nel quale da sempre, alla chiusura del fallimento, i creditori rimasti insoddisfatti riacquistavano il libero esercizio delle loro azioni per capitale ed interessi nei confronti del debitore tornato *in bonis*, prevede, oltre al presupposto soggettivo consistente nella qualità di persona fisica, e ad una serie di presupposti oggettivi<sup>2</sup> necessari per essere ammessi al beneficio e consistenti nella tenuta o mancata tenuta di determinati comportamenti, anche una sorta di preconditione: la necessità che i creditori concorsuali fossero stati soddisfatti almeno in parte<sup>3</sup>.

Questa preconditione non era stata estranea agli ordinamenti nei quali l'esdebitazione – con il nome di *discharge of debts* – era conosciuta invece da secoli: mi riferisco in particolare all'ordinamento statunitense<sup>4</sup>. Il *Bankruptcy Act* del 1867 aveva infatti introdotto la necessità, ai fini della concessione della *discharge*, della corresponsione ai creditori di un dividendo minimo del cinquanta per cento del loro *claim*<sup>5</sup>. Un emendamento del 1874 alla legge aveva poi abbassato la percentuale dal cinquanta al trenta per cento per i fallimenti aperti su istanza del debitore stesso, e aveva abolito il requisito del dividendo minimo per i fallimenti dichiarati invece su istanza dei creditori<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Si tratta delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 142 l. fall., che alcuni autori definiscono presupposti comportamentali (così si veda, sia pur nel contesto del CCII, M. FABIANI, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, 2ª ed., Piacenza - Roma, 2024, p. 524), e la Cassazione, ad esempio nella sentenza qui annotata, definisce invece presupposti soggettivi o requisito soggettivo: sul punto si veda oltre nel testo.

<sup>3</sup> Mi permetto di rinviare ad A. CASTAGNOLA, *L'esdebitazione del fallito*, testo della relazione presentata al Convegno su *Novità recenti e in preparazione nella legislazione concorsuale*, organizzato a Milano dalla S.I.S.CO. – Società Italiana di Studi Concorsuali, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 448, ivi a p. 450. Sull'esdebitazione così come introdotta nel 2006 si vedano ampiamente D. LETIZIA e F. VASSALLI, *L'esdebitazione*, in AA.Vv., *Gli effetti del fallimento, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso e E. Gabrielli, III, Torino, 2014, p. 791 ss.

<sup>4</sup> Mi permetto ancora di rinviare ad A. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, 1993; ma ancor prima si veda G. ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, Milano 1956, p. 142 ss.

<sup>5</sup> A meno che la maggioranza dei creditori ammessi al passivo, calcolata per numero e valore, avesse prestato il consenso all'esdebitazione malgrado la mancanza di tale requisito.

<sup>6</sup> Su tutto ciò si veda ancora A. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, cit., p. 19 ss.

Il *Bankruptcy Act* del 1898 aveva infine abolito del tutto il requisito del dividendo minimo, anche per i fallimenti volontari<sup>7</sup>: il che aveva svincolato del tutto la *discharge* dalla necessità di una soddisfazione minima dei creditori<sup>8</sup>.

Un percorso simile è stato seguito nel nostro ordinamento: anche il codice della crisi ha abolito il requisito minimo della parziale soddisfazione dei creditori concorsuali originariamente presente nella legge fallimentare; ed il percorso che ha condotto da quest'ultima al codice è stato largamente influenzato per un verso dal diritto unionale, e per altro verso dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità.

2. – Iniziando dalla dimensione europea, è stata la Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, intitolata ad un *Nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza*, a porre come obiettivo quello di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, specificando come opportuno a questo fine che l'imprenditore sia ammesso al beneficio della liberazione dai debiti dopo un periodo massimo di tre anni, variamente decorrente secondo che esso sia stato ammesso ad una procedura liquidatoria, o ad una procedura che comprenda un "piano di ammortamento". Nel contempo, la Raccomandazione chiariva tuttavia che l'ammissione al beneficio della liberazione integrale dai debiti dopo poco tempo non è opportuna in tutti i casi, potendo gli Stati membri mantenere o introdurre disposizioni più rigorose per dissuadere gli imprenditori che – prima o dopo l'apertura della procedura fallimentare – hanno agito in modo disonesto o in mala fede.

Poco dopo, nel 2016, veniva formulata una Proposta di Direttiva<sup>9</sup>, che era stata poi seguita nel 2019 dalla Direttiva c.d. *Insolvency Directive* [EU] 2019/1023), dedicata non solo ai quadri di ristrutturazione preventiva – seguendo il vento della prevenzione che già aveva iniziato a spirare in Europa con la Raccomandazione di alcuni anni prima e appena ricordata<sup>10</sup> – ma anche

---

<sup>7</sup> A. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, cit., p. 25.

<sup>8</sup> Oltre che da quel consenso dei creditori che all'inizio era necessario per la concessione dell'esdebitazione, e che al momento dell'abolizione della necessità del dividendo minimo lo era solo per bypassare quest'ultimo: si veda A. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, cit., p. 25.

<sup>9</sup> Sulla quale si veda almeno L. PANZANI, *La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance*, in *Fallimento*, 2017, p. 129 ss.

<sup>10</sup> Raccomandazione che per la verità faceva seguito alla proposta della Commissione del 12 dicembre 2012 (COM (2012) 744 def.), diretta alla rifusione (*recast*) del Regolamento CE 1346/2000 al fine di ricomprendervi le procedure caratterizzate

alla liberazione dai debiti dell'imprenditore insolvente. Anche per la Direttiva l'imprenditore insolvente che abbia agito disonestamente o in mala fede potrà essere trattato diversamente, quanto alla liberazione dai debiti, rispetto al debitore onesto: potrà essergli negato o limitato l'accesso all'esdebitazione, qualora concessa gli potrà venire revocata, e potrà essere previsto per lui un *disqualification period* di durata maggiore rispetto all'imprenditore onesto e in buona fede.

L'imprenditore onesto è, invece, destinatario di un trattamento di grande favore ed apertura, sia nell'ottica della Raccomandazione, sia in quella della Direttiva: gli Stati membri devono assicurare che l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che possa condurre ad una piena liberazione dai debiti; e, qualora l'esdebitazione sia subordinata al parziale pagamento di questi ultimi, simile pagamento deve essere fondato sulla situazione individuale dell'imprenditore.

3. – Il medesimo favore per la liberazione dai debiti è nutrito dalla nostra giurisprudenza (specialmente di legittimità); e la sentenza qui commentata ne è chiaro esempio.

Va da sé che il punto di partenza della sentenza è costituito dall'arresto delle Sezioni Unite del 2011, con le due sentenze gemelle<sup>11</sup>, che avevano risolto un dubbio fondamentale nell'interpretazione dell'art. 142, c. 2, l. fall., e quindi nell'applicazione concreta dell'esdebitazione: se la "*parziale soddisfazione dei creditori concorsuali*" necessaria per il conseguimento del beneficio dovesse necessariamente consistere nella soddisfazione parziale *di tutti i creditori*, e quindi di ciascun singolo creditore – con la conseguenza che anche i creditori chirografari dovessero trovare una soddisfazione almeno parziale (e quindi solo dopo la completa soddisfazione dei privilegiati, almeno nei limiti della capienza dei beni sui quali godevano di prelazione); o se invece potesse consistere nella semplice soddisfazione *di una parte dei creditori*: con la conseguenza, evidentemente molto più favorevole al fallito, che per ottenere l'esdebitazione fosse sufficiente la (parziale) soddisfazione anche solo dei creditori privilegiati (in quanto anch'essi rientranti nel novero dei creditori concorsuali), pur a fronte della completa insoddisfazione dei chirografari<sup>12</sup>.

---

da finalità di «salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione».

<sup>11</sup> Cass., SS.UU., 18 novembre 2011, n. 24214 e n. 24215, entrambe in *Fallimento*, 2012, p. 738 ss.

<sup>12</sup> Sulla questione si vedano M. FABIANI, *Diritto fallimentare*, Bologna, 2011, p. 499 s.; A. NIGRO e D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, 4<sup>a</sup> ed., Bologna, 2017, p. 277 s.

Al fine di sciogliere il dubbio, in presenza di un testo obiettivamente equivoco, le Sezioni Unite avevano fatto ricorso al criterio interpretativo logico-sistematico, individuando quale fosse la *ratio* dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'esdebitazione.

Sotto questo profilo, la finalità della liberazione dai debiti assumerebbe – secondo le parole delle Sezioni Unite – una duplice valenza: per un verso, la consapevolezza per il fallito di potersi liberare dai debiti lo può spingere ad accedere tempestivamente alla procedura concorsuale: scopo di assoluta rilevanza nel quadro dell'approccio preventivo, che non si deve limitare all'affrontare la crisi il prima possibile al fine di *prevenire l'insolvenza*, ma anche ad affrontare *l'insolvenza stessa* il prima possibile, in modo da scongiurarne l'aggravamento e le conseguenze esterne che la stessa può avere.

Per altro verso, la liberazione dai debiti permette – ed è questa per la verità la *ratio* storica della *discharge* – al fallito tornato *in bonis* di godere del *fresh start* e rientrare così nel circuito produttivo.

Su queste basi, le Sezioni Unite avevano allora sciolto il dubbio, risolvendo la questione nel secondo senso (vale a dire: nel senso della sufficienza del soddisfacimento di *una parte* dei creditori): alla luce dell'importanza di entrambe queste finalità, che avevano condotto il legislatore delegante ad importare la *discharge* in territorio italiano, l'opzione ermeneutica fu dunque nel senso che interpretazioni normative foriere di una più ristretta applicazione dell'istituto non potessero essere accolte, dovendo invece essere preferita un'interpretazione che determini una applicazione più ampia.

In più, condizionare l'esdebitazione alla soddisfazione di tutti i creditori, anche di quelli chirografari, avrebbe significato per la Corte farla dipendere da “*un dato legato a contingenze casuali e non riconducibili all'operato dell'imprenditore, quale il numero dei creditori privilegiati e la consistenza dei loro crediti*”, mentre ciò che deve essere valorizzato è il comportamento del debitore.

4. – Se quindi è sufficiente la “*soddisfazione di una parte dei creditori*”, il problema è naturalmente quello di vedere quali caratteristiche deve avere questa soddisfazione parziale; ed anche su questo le Sezioni Unite si erano pronunciate: “*sarà dunque compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati*

*comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio*<sup>13</sup>.

Il Supremo Consesso, nella massima composizione, aveva dunque affidato al prudente apprezzamento dei giudici di merito la valutazione sull'esistenza della precondizione della soddisfazione di almeno una parte dei creditori, indicandone come termini di riferimento, da un lato, l'entità dei pagamenti effettuati e, dall'altro lato, quanto complessivamente dovuto.

5. – Dopo di che, la giurisprudenza successiva aveva applicato questi principi, ma l'applicazione concreta mi pare essere andata in una direzione non del tutto coincidente con le indicazioni delle Sezioni Unite.

Di fronte, infatti, ad una giurisprudenza di merito che esercitava la sua prerogativa di prudente apprezzamento comparando quanto ricevuto da (una parte dei) creditori con il passivo fallimentare, il successivo intervento della giurisprudenza di legittimità aveva avuto un duplice esito.

Da un lato, un orientamento aveva affermato spettare *“al giudice del merito ed al suo prudente apprezzamento accertare se e quando i riparti realizzati (integrassero) quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio”*, avendo cura di aggiungere: *“senza che tale valutazione possa costituire oggetto di censura in sede di legittimità”*<sup>14</sup>, ove ovviamente la valutazione fosse motivata.

Dall'altro lato, però, un'altra parte della giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto bensì che la valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, *“ma deve essere operata secondo un'interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma”*<sup>15</sup>.

Inoltrandosi su questa stessa linea, altre sentenze erano state ancor più decise nel senso di censurare lo *“sterile confronto dei dati suddetti”* che fosse avvenuto *“senza in alcun modo filtrarli attraverso l'esame e la valorizzazione anche dei comportamenti tenuti dal (debitore) prima della procedura fallimentare ... a suo carico e durante la pendenza della stessa”*<sup>16</sup>, propugnando così un'interpretazione dell'art. 142, c. 2, l. fall. nel senso che, ove i presupposti di cui al comma 1 della stessa norma – vale a dire quelli che la Cassazione chiama *“presupposti*

<sup>13</sup> V. ancora le sentenze citate in nota 11.

<sup>14</sup> Così Cass., 14 giugno 2018, n. 15586 (ord.). Nel medesimo senso della valutazione discrezionale da parte del giudice del merito anche Cass., 1° settembre 2015, n. 17386, in *Fisco*, 2015, p. 3397.

<sup>15</sup> Così Cass., 30 luglio 2020, n. 16263 (ord.), in *Fallimento*, 2021, p. 32.

<sup>16</sup> Così Cass., 27 marzo 2018, n. 7550 (ord.).

soggettivi”<sup>17</sup>, ma tali in realtà non sono<sup>18</sup>, potendo se mai esser definiti “presupposti comportamentali”<sup>19</sup> – risultino presenti, il beneficio deve essere concesso.

L’unica eccezione che questo orientamento ammette è quella in cui i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti “in percentuale affatto irrisoria”: con ciò, tuttavia, questo orientamento per un verso sovrappone i “presupposti soggettivi/comportamentali” a quello oggettivo, che invece per legge devono sussistere entrambi; e, per altro verso, frustra il prudente apprezzamento del giudice del merito, quand’anche (adeguatamente) motivato.

Del resto, era – ed è – la giurisprudenza di legittimità stessa a definire espressamente quale “di per sé alquanto generica e vaga” la nozione di “prudente apprezzamento del giudice”<sup>20</sup>: ma si noti che si tratta della medesima “nozione” con la quale, per espressa disposizione di legge, il giudice deve procedere comunemente a valutare le prove in giudizio. Ed è consolidata la posizione della Cassazione secondo cui “il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., perché l’esercizio del potere non deve uniformarsi ad un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il “suo” prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti”<sup>21</sup>.

6. – La sentenza qui commentata procede nella medesima direzione: prende le mosse dalle indicazioni provenienti dal diritto unionale, ed in particolare dall’art. 20 della Direttiva *Insolvency*, rivolto agli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore, come l’art. 142 l. fall. prescriveva. In questo caso, l’obbligo di rimborso deve, in primo luogo, basarsi sulla situazione individuale dell’imprenditore, e, in secondo luogo, deve tenere conto dell’“equo interesse dei creditori”: espressione, quest’ultima, in cui l’utilizzo dell’aggettivo “equo” viene inteso dalla Corte come indicativo dell’attenzione

<sup>17</sup> Si veda *supra*, nota 2.

<sup>18</sup> Più correttamente, infatti, il presupposto soggettivo per l’esdebitazione di cui alla legge fallimentare era costituito dalla qualità di persona fisica dell’imprenditore.

<sup>19</sup> In questo senso si ricorda M. FABIANI, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa*, già citato alla nota 2.

<sup>20</sup> Ad esempio anche la sentenza annotata.

<sup>21</sup> Cass., 17 novembre 2021, n. 34786 (ord.).



rivolta al debitore. Interesse dei creditori sì, quindi, ma temperato con quello del debitore.

Dalla combinazione di questi due parametri, la Suprema Corte trae la conseguenza che, nella quantificazione della soddisfazione almeno parziale, sia necessario tenere conto *“anche dell’incidenza, sull’attivo, dei costi prededucibili”*: nel senso che, ove la scarsa soddisfazione dei creditori sia dovuta non tanto e non solo alla quantità dei debiti concorsuali (dovuti sostanzialmente all’attività del debitore), ma anche e soprattutto a quella dei debiti prededucibili (dovuti invece al funzionamento della procedura stessa: *“variabile indipendente dalla condotta del fallito”*, scrive la Corte), il beneficio non potrà essere negato; e ciò, si noti, *“senza arrestarsi a rilevare la ‘irrisorietà’ della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali”*

Con questo, ci pare che la Corte abbia fatto un passo in più rispetto alla precedente giurisprudenza, che invece dell’irrisorietà teneva conto al fine di negare l’esdebitazione.

Per la Corte di oggi, una volta che al debitore non siano imputabili comportamenti che facciano venire meno la sua meritevolezza soggettiva – perché non sussiste alcuna delle ragioni ostative di cui all’art. 142, c. 1, l. fall. - non può essere l’entità del suo patrimonio (che abbia condotto ad una soddisfazione irrisoria) ad impedirgli di esdebitarsi.

Certo, anche per la Corte di oggi il soddisfacimento dei creditori non deve risultare *“meramente simbolico”*; ma se così non è, pur in presenza di soddisfazione irrisoria, l’esdebitazione deve essere concessa.

Resta da chiarire come distinguere il concetto di soddisfazione simbolica da quello di soddisfazione irrisoria: se è nozione generica e vaga quella di prudente apprezzamento, generici e vaghi, soprattutto nei confini reciproci, sono anche gli aggettivi simbolico e irrisorio. E nel momento in cui una soddisfazione di appena lo 0,6% viene ritenuta *“non meramente simbolica”*, come nel caso affrontato dalla Corte, possono venire dubbi sulla effettiva distinzione tra i due concetti.

Poco male, tuttavia, perché la Corte altro non ha fatto che anticipare la scelta legislativa di abolire il requisito del parziale soddisfacimento dei creditori: il che, in un’ottica di interpretazione evolutiva, può essere considerato con favore.

-----

#### **Abstract**

#### **DISCHARGE OF DEBT AND SATISFACTION OF CREDITORS FROM A DEBTOR-FRIENDLY PERSPECTIVE**

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’esdebitazione ha progressivamente rafforzato il *favor debitoris*, rimuovendo sostanzialmente il requisito

della parziale soddisfazione dei creditori. La sentenza esaminata conferma tale orientamento, valorizzando il comportamento del debitore meritevole rispetto al dato patrimoniale. In linea con il diritto unionale, la Corte afferma che l'esdebitazione non può essere negata per la mera irrisorietà della soddisfazione dei creditori, specie se incisa da costi prededucibili. Tale impostazione anticipa l'eliminazione legislativa del requisito nel Codice della crisi, garantendo al debitore onesto un autentico *fresh start* e un reinserimento nel circuito economico, in conformità con i principi di efficienza e seconda opportunità promossi a livello europeo.

\*\*\*

*The regulatory and jurisprudential evolution of debt discharge has progressively strengthened the favor debitoris, effectively removing the requirement of partial creditor satisfaction. The examined ruling confirms this trend, prioritizing the conduct of the deserving debtor over mere patrimonial data. In line with Union law, the Court asserts that debt discharge cannot be denied solely due to the insignificance of creditor satisfaction, especially when impacted by pre-deductible costs. This approach anticipates the legislative removal of this requirement in the Crisis Code, ensuring an authentic fresh start for honest debtors and their reintegration into the economic system, in accordance with the principles of efficiency and second chance promoted at the European level.*

-----